

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29/12/1962 n.28 e 10/04/1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, e successive modifiche;
- VISTA il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n.22 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12, e successive modifiche ed integrazioni” ed i successivi decreti presidenziali di rimodulazione, in ultimo il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
- VISTO l’art. 8 della richiamata legge regionale n.5/2009 che disciplina l’istituzione delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), delle Aziende ospedaliere (A.O.), delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) e delle Aziende ospedaliere universitarie;
- VISTO l’articolo 19 della stessa legge regionale n. 5/2009, relativo alla nomina ed alla valutazione degli organi di gestione delle Aziende del Servizio sanitario regionale;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 recante “Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti

per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale”, il quale dispone che “Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43”;

VISTO il parere n. 449/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, reso nell'Adunanza di sezione del 9 maggio 2017, che sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.3 della L.R. n. 4 del 2017 conclude che i commissari vanno nominati con le procedure, i criteri e le competenze previste per i direttori generali, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 502/1992 e che la loro durata è legata al termine previsto per la correzione del d.lgs. n. 171/2016 e comunque non può eccedere il limite di durata previsto in via ordinaria per i direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 955/13 del 17 maggio 2013, pubblicato sulla G.U.R.S., serie speciale concorsi n. 7 del 31 maggio 2013, successivamente integrato con D.A. n. 1475/13 del 31 luglio 2013, pubblicato sulla G.U.R.S., serie speciale concorsi n. 10 del 30 agosto 2013, con cui è stato approvato l'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione siciliana;

VISTA la deliberazione n. 68 del 15 febbraio 2017, con la quale la Giunta ha approvato l'utilizzo, per ragioni di efficienza ed economicità e fino alla costituzione dell'elenco nazionale, dell'elenco regionale approvato con il D.A. 955/2013 sopra richiamato e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190”;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale nella seduta del 27 giugno 2017, al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell'ARS, apportando modifiche alla

proposta prot. 53082 del 27 giugno 2017 dell'Assessore Regionale per la salute, ha assentito tra l'altro, alla nomina del Dott. Giovanni Bavetta, quale Commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4;

VISTA la nota prot. 55419 del 4 luglio 2017 dell'Assessore regionale per la salute recante, tra l'altro, la documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale 19/1997 e del decreto legislativo 39/2013 del Dott. Giovanni Bavetta, unitamente alla nota prot. 55418 in pari data con la quale la Segreteria tecnica del medesimo Assessorato ha relazionato circa l'avvenuto accertamento nella dichiarazione resa dallo stesso, già inserito nell'elenco regionale degli idonei di cui al D.A. n. 955/13 e al D.A. n. 1475/13, dei requisiti per ricoprire l'incarico, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dell'assenza di cause di inconferibilità, nonché, delle eventuali cause di incompatibilità o di conflitto di interesse;

VISTA la nota presidenziale prot. n. 36105 del 5 luglio 2017, con la quale, relativamente alla nomina del Commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Dott. Giovanni Bavetta, si è proceduto a richiedere il parere alla competente Commissione legislativa dell'ARS, rappresentando l'urgenza di cui all'art. 3 della legge regionale 35 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot n. 5580/SG-LEG-PG del 13 luglio 2017, con la quale l'Assemblea regionale Siciliana Vice Segreteria Generale, Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa, ha comunicato che la Commissione legislativa "Affari Istituzionali", nella seduta n. 307 in data 11 luglio 2017, ha espresso, tra l'altro, parere favorevole sulla nomina del Dott. Giovanni Bavetta, quale Commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani;

VISTA la deliberazione n. 314 del 26 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Giovanni Bavetta, quale Commissario ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, fino alla nomina del nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e, comunque, per non più di anni tre, fissando il relativo trattamento economico;

RITENUTO in esecuzione della deliberazione sopra citata, di dovere procedere alla nomina del Dott. Giovanni Bavetta, quale Commissario ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani con attribuzione del medesimo trattamento in atto spettante al Direttore Generale della medesima Azienda, pari a € 130.147,14, con esclusione, in ragione della non precisabile durata dell'incarico, della quota correlata ai risultati di gestione,

DECRETA

ART.1

Per i motivi indicati in premessa, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 26 luglio 2017, il Dott. Giovanni Bavetta è nominato Commissario ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani fino alla nomina del nuovo dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e, comunque, per non più di anni tre.

All'incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine alla dichiarazione di incompatibilità di cui all'art 20 comma 2 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2

L'Assessore regionale per la Salute è incaricato di monitorare l'attività svolta dal Dott. Giovanni Bavetta nell'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1 del presente provvedimento, nel rispetto della vigente normativa.

ART.3

Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente provvedimento, al Dott. Giovanni Bavetta spetta il trattamento economico del Direttore Generale previsto per la medesima Azienda, pari a € 130.147,14, con esclusione, in ragione della non precisabile durata dell'incarico, della quota correlata ai risultati di gestione.

ART. 4

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della salute, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 01 AGO. 2017

IL PRESIDENTE

Firmato: Rosario Crocetta